



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Allegato “A”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 11/10/2018

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Individuazione dei Quartieri

Art. 3 - Organi del quartiere

Art. 4 - Composizione – requisiti e incompatibilità

Art. 5 - Elezione, nomina e durata dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio di Quartiere

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio di Quartiere

Art. 8 - Il Presidente

Art. 9 - L'Assemblea

Art. 10 – L'assemblea generale dei Consigli di Quartiere

Art. 11 – Capitolo di spesa

Art. 12 - Entrata in vigore

ART. 1

FINALITÀ

1. Il Comune di Fermignano disciplina con il presente Regolamento l'attività dei Consigli di Quartiere al fine di sostenere la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città, secondo quanto previsto dagli artt.13, 14 dello Statuto Comunale e in linea con quanto contemplato dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs 267/2000, per favorire una più efficace e moderna funzionalità amministrativa ed affinché la partecipazione possa esprimersi anche con organismi creati su base di quartiere o di frazione.
2. Il Consiglio di Quartiere promuove la partecipazione dei residenti alla vita della comunità attraverso Assemblee da svolgersi in luoghi scelti allo scopo di favorire la partecipazione e la conoscenza delle realtà e dei bisogni dei quartieri.
3. Il Consiglio di Quartiere è un organismo senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente nel singolo quartiere.
4. Il Quartiere attraverso il Consiglio di Quartiere ha lo scopo di:
 - a) ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del Quartiere all'attività amministrativa del Comune;
 - b) recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita del Quartiere utilizzando gli strumenti delle istanze, petizioni, proposte come da articolo 13 dello statuto comunale.

ART. 2

ORGANI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Gli organi democratici della partecipazione nel Quartiere sono:
 - a) Il Presidente del Consiglio di quartiere;
 - b) Il Consiglio di Quartiere;
 - c) L'Assemblea di Quartiere.
2. Il Presidente e il Consiglio sono eletti dagli abitanti del quartiere, tra i residenti dello stesso, secondo le modalità del successivo articolo 5.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

1. Nel Comune di Fermignano vengono istituiti i Consigli di Quartiere corrispondenti alle seguenti zone:

Quartiere 1 Villa Furlo
Quartiere 2 San Silvestro e Ca' L'agostina
Quartiere 3 Santa Barbara
Quartiere 4 Ca' Vanzino
Quartiere 5 La Pieve e Calpino

Quartiere 6 Via Loreto e Ca' Veneziano
Quartiere 7 Centro storico – Case sparse

2. L'individuazione o la soppressione di nuove zone sarà compito esclusivo del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale con deliberazione motivata, sentiti i Presidenti dei Consigli di Quartiere interessati, può apportare parziali modifiche alle vie comprese nelle singole zone.

ART. 4

COMPOSIZIONE – REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. Possono far parte del Consiglio di Quartiere tutti i residenti nel quartiere o frazione che abbiano compiuto il 16° anno di età.

I residenti maggiorenni non devono essere incorsi in alcuna delle cause ostative al voto di cui al D.P.R. n.223 del 20/03/1967 e dell'art. 67 del D. Lgs 159/2011. La verifica di tali requisiti verrà effettuata dall'Ufficio elettorale del Comune di Fermignano.

I residenti nel quartiere o frazione che abbiano compiuto il 16° anno di età, ma non ancora maggiorenni, non devono essere incorsi in condanne penali risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti.

2. I Consigli di Quartiere sono composti da un numero minimo di tre membri ad un massimo di cinque; i quartieri 1 e 3, in considerazione della popolazione residente, ne avranno tre. Nel caso in cui non vi sia il numero minimo di candidati (tre) il Quartiere rimarrà senza rappresentanza e l'Amministrazione Comunale eventualmente riaprirà l'iter a mandato in corso.

3. Non possono essere eletti alla carica di membri dei Consiglio di Quartiere: Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali, Provinciali e Comunali, i componenti delle commissioni consultive e i dipendenti comunali.

ART. 5

**ELEZIONE, NOMINA E DURATA DEI PRESIDENTI E
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE**

1. Il Presidente e i membri del Consiglio di Quartiere saranno eletti dai partecipanti alle Assemblee di Quartiere, convocate secondo i tempi e le modalità di cui al presente articolo.

2. L'Amministrazione Comunale convocherà entro 6 mesi per ciascun quartiere un'assemblea per illustrare il regolamento e le competenze degli organi da eleggere. Ogni cittadino, esclusi i casi previsti dall'art. 4, avrà la possibilità di avanzare la propria candidatura entro 20 giorni dopo la data dell'assemblea di quartiere presso gli uffici competenti del comune. L'amministrazione comunale trascorso tale termine convocherà una nuova assemblea per effettuare le votazioni, nella quale ogni cittadino potrà esercitare il proprio diritto di voto esprimendo una preferenza tra i candidati.

3. Per la validità della elezione del Presidente e dei Consigli di Quartiere è richiesto il raggiungimento del quorum del 5% dei cittadini votanti del quartiere.

4. Sarà eletto Presidente chi avrà riportato più voti; in caso di parità, si definirà una

alternanza nella carica tra coloro che avranno riportato lo stesso numero di voti.

5. Saranno eletti membri del Consiglio di Quartiere i candidati che riceveranno più voti, in caso di parità, si definirà alternanza nella carica tra coloro che avranno riportato lo stesso numero di voti.

6. Il Comune dovrà garantire con largo anticipo la più ampia informazione sulle date e sui luoghi dell'assemblea, nonché sulle modalità di elezione e di voto.

7. Nel primo Consiglio Comunale utile il Presidente del Consiglio Comunale comunicherà la nomina dei Presidenti dei Consigli di Quartiere.

8. Il Consiglio di Quartiere resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Comunale o, in caso di scioglimento dello stesso, fino alla elezione del nuovo.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. La riunione di insediamento del Consiglio di Quartiere, successivo all'elezione, verrà convocato dal Presidente non oltre i 20 giorni dalla votazione.

2. Il Consiglio di Quartiere viene convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, comunque almeno 3 volte l'anno.

3. Non sono richieste particolari maggioranze per il funzionamento del Consiglio di Quartiere.

4. Il Consiglio di Quartiere si riunisce nella sede municipale, Sala della Giunta o Sala del Consiglio Comunale. Il Consiglio di Quartiere 1 si può riunire anche in altro luogo preventivamente comunicato nell'avviso di convocazione.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il Consiglio di Quartiere concorre:

- a) al confronto sui progetti delle opere pubbliche di fondamentale rilevanza per il quartiere;
- b) alla segnalazione su interventi minori di opere pubbliche di interesse di quartiere;
- c) ad effettuare segnalazioni rispetto la sicurezza per il quartiere;
- d) a discutere su ogni altra questione di interesse del quartiere.

2. Per l'assolvimento delle funzioni attribuite il Consiglio di Quartiere opera in piena autonomia, promuovendo le iniziative che ritiene più idonee a favorire il dialogo e la partecipazione dei residenti.

3. Il parere espresso dai membri del Consiglio di Quartiere nelle materie di competenza deve essere citato nei relativi atti deliberativi del Consiglio Comunale.

4. I Consigli di Quartiere possono adottare un bene pubblico secondo quanto stabilito da

apposito regolamento.

ART. 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Quartiere e trasmette all'Amministrazione Comunale i verbali, le istanze, le proposte ed i pareri adottati dal Consiglio di Quartiere.
2. Il presidente può inoltre richiedere l'audizione presso la Commissione dei Capigruppo Consiliari.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, secondo necessità ed almeno tre volte l'anno e le Assemblee di quartiere almeno due volte l'anno; le convocazioni saranno mandate per conoscenza al sindaco;

ART. 9

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è un organismo fondamentale della vita del quartiere in quanto realizza il rapporto diretto ed immediato con la cittadinanza e le sue esigenze.
2. L'Assemblea è composta da tutti i residenti nel Quartiere ed elegge il Presidente e i Consigli di Quartiere.
3. È convocata dal Presidente in accordo con l'amministrazione comunale ogni qualvolta che si renda necessario, nelle forme e nei modi più opportuni, atti a favorire la conoscenza tra i cittadini dello scopo della convocazione..
4. Non sono richiesti particolari quorum per la validità della seduta dell'assemblea, ad eccezione di quanto stabilito al precedente art. 5, comma 3).

ART. 10

PUBBLICITÀ DEI LAVORI DI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Tutti i verbali, relazioni e gli atti in generale dei Consigli di Quartiere vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fermignano in una sezione appositamente dedicata.

ART. 11

CAPITOLO DI SPESA

1. Viene istituito all'interno del Bilancio di previsione un capitolo di spesa adeguatamente congruo per far fronte al funzionamento dei Consigli di Quartiere.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della

deliberazione di approvazione.